

(N. 502)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1949

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza relative all'anno 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'allegato disegno di legge, analogamente a quanto disposto per l'anno 1948 con l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443, si propone che per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relativo al corrente anno 1949 siano ancora sospesi: il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinario al grado di maggiore e gli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, rispettivamente previsti dall'articolo 49 e dal titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

La proposta sospensione è giustificata dalle difficoltà — già manifestatesi, dopo la recente guerra, nella fase di riorganizzazione del Corpo e tuttora perduranti — che ostacolano il ripristino degli speciali corsi ed esami anzidetti, stante la necessità di addivenire in via preventiva ad un aggiornamento della legge di

avanzamento in vigore ed alla conseguente revisione delle modalità per lo svolgimento degli avanzamenti a scelta; aggiornamento peraltro che è già in corso da parte degli organi tecnici competenti e che potrà formare oggetto, quanto prima, di apposito provvedimento.

È pertanto indispensabile provvedere, nel frattempo, a prorogare di un altro anno la sospensione dei corsi valutativi e degli esami già sancita per l'anno 1948, per non ritardare ulteriormente la procedura degli avanzamenti relativi al corrente anno 1949.

Analoga sospensione, d'altro canto, viene proposta dal Ministero della difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, ivi compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ai quali per quanto concerne lo stato e l'avanzamento gli ufficiali della Guardia di finanza sono in linea di massima equiparati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:

— l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

— l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana.